



Berna, 1° ottobre 2023

N. 071-16.1 BiH

Circolare

R-30

Accordo di libero scambio EFTA-Bosnia ed Erzegovina: applicazione retroattiva delle norme transitorie a partire dal 1° settembre 2023

1 Contesto

Le [norme transitorie](#) sono state introdotte con l'entrata in vigore del nuovo Allegato IX alle Norme di origine EFTA-Bosnia-Erzegovina il 1° settembre 2023. Ciò significa che da questa data gli esportatori avrebbero potuto applicare le norme transitorie in aggiunta alle norme di origine della Convenzione PEM. Poiché queste ultime prevedono in linea di principio norme di origine più liberali, potrebbero essersi verificate situazioni in cui i prodotti non si sono qualificati come originari della Convenzione PEM, ma avrebbero soddisfatto le norme transitorie e quindi sarebbero stati importati all'aliquota di dazio preferenziale dal 1° settembre 2023.

2 Imposizioni all'importazione avvenute dal 1° settembre 2023: rimborso in base a una richiesta di riesame

A causa dell'applicazione retroattiva delle norme transitorie a partire dal 1° settembre 2023, può essere richiesto un riesame delle importazioni dalla Bosnia ed Erzegovina effettuate a partire da tale data, per ottenere il rimborso esentasse dei dazi all'importazione. La richiesta di riesame deve essere accompagnata da copie delle relative decisioni di imposizione, da copie dei documenti di accompagnamento (ad esempio, fatture commerciali) e da prove di origine formalmente valide rilasciate a partire dal 1° settembre 2023 in base alle norme transitorie. Saranno accettate anche le prove d'origine emesse a posteriori. Le richieste di riesame devono essere indirizzate al seguente ufficio:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Basi
Accordi di libero scambio e accordi doganali
Origine
Taubenstrasse 16
3003 Berna

3 Imposizioni all'importazione dal 1° ottobre 2023

Per gli invii di merci di origine preferenziale della Bosnia ed Erzegovina nel quadro delle norme transitorie, importati in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2023, per i quali non è disponibile una prova dell'origine valida al momento dell'importazione, non è possibile ottenere un rimborso nell'ambito della procedura di riesame. Per queste spedizioni valgono le prescrizioni generali. Pertanto, se necessario, al momento dello sdoganamento deve essere richiesta un'imposizione provvisoria ai sensi [dell'articolo 39 della Legge sulle dogane](#) del 18 marzo 2005 (LD; RS 631.0). Le modifiche a posteriori di decisioni d'imposizione sono disciplinate dalle disposizioni applicabili alle rettifiche delle dichiarazioni doganali ([articolo 34 LD](#)) e alla procedura di ricorso ([articolo 116 LD](#)).